

CAPITOLATO SPECIALE
Fornitura di Attrezzature Informatiche: Personal Computer e Monitor

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Descrizione della fornitura
- Art. 3 Soggetti ammessi alla gara
- Art. 4 Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 5 Caratteristiche degli apparati
- Art. 6 Garanzie di conformità degli apparati
- Art. 7 Caratteristiche del software
- Art. 8 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante
- Art. 9 Subappalto
- Art. 10 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 11 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 12 Durata del contratto
- Art. 13 Importo del contratto
- Art. 14 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 15 Condizioni di fornitura e collaudo
- Art. 16 Garanzie post - vendita
- Art. 17 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 18 Cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 19 Tutela dei lavoratori
- Art. 20 Sicurezza
- Art. 21 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 22 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 23 Obblighi assicurativi
- Art. 24 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 25 Obblighi della stazione appaltante relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 26 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 27 Recesso
- Art. 28 Definizione delle controversie
- Art. 29 Spese contrattuali
- Art. 30 Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di personal computer e monitor a favore del Liceo “Andrea Maffei” di Riva del Garda. Le apparecchiature sono collegate in LAN a server locali utilizzando il protocollo TCP/IP.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento

1. La fornitura cui all'art. 1 avrà esecuzione sia presso la sede del Liceo “Andrea Maffei” in Riva del Garda (Viale F. A. Lutti, n.7- Riva del Garda) e presso la succursale (Largo Marconi,1 – Riva del Garda).
2. La fornitura sarà svolta dall'appaltatore contraente con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti alla fornitura stessa, nessuno escluso.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla gara

1. I soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi secondo le modalità di cui agli art. 35,36,37 del D. Lgs. 163/2006.

- che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- iscritti alla Camera di Commercio per attività corrispondente a quella oggetto del contratto;

- forniti della prescritta autorizzazione legislativa e amministrativa necessarie per lo svolgimento del servizio richiesto;

- registrati tramite l'apposito sito: <http://www.mercurio.provincia.tn.it> all'elenco telematico dei fornitori per la categoria merceologica di riferimento (Id. Categoria: 30200000_1)

- essere invitati alla presente gara telematica tramite apposita e-mail di invito, dove è indicato l'intervallo temporale in cui potranno inserire a Sistema la propria offerta;

- essere in possesso di strumentazione idonea all'apposizione di firma digitale a documenti elettronici (smart-card e software relativo).

2. Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/2000. Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle offerte

1. Per le modalità di partecipazione alla gara telematica, si rinvia alle indicazioni previste per l'effettuazione della “Gara telematica” secondo quanto previsto nell'ambito del portale e-procurement provinciale denominato Mercurio.

2. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio **delle ore 12:00 del giorno 4 giugno 2016**

Art. 5 - Caratteristiche degli apparati

1. In base alle esigenze rappresentate dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà fornire gli apparati di seguito descritti:

Pos. 01: Personal Computer Laboratorio Informatica 01	
Caratteristica	Valore richiesto
Case	MiniTower ATX
Chipset	Intel H110
Slot Pci	Express 3.0 x 16
Processore	Intel Core QuadCore i7-6700 3,40 GHz – 8MB
Memoria Ram	8 GB Memoria Ram DDR-3 1600 MHz
Hard disk	500 GB 7200 rpm Sata3 6.0 Gb/s
Masterizzatore	DVD±R/RW Sata
Scheda video	HD Graphics 530 integrata
Scheda audio	Integrata
Scheda rete	Ethernet 10/100/1000 Mbit
Alimentatore	500 W
Porte USB	6 porte USB
Uscite video	VGA - HDMI
Sistema operativo	Nessun sistema operativo
Garanzia hardware	24 mesi on-site
N. Pezzi	29

**Pos. 02: Personal Computer
Laboratorio Informatica 01**

Caratteristica	Valore richiesto
Case	MiniTower ATX
Chipset	Intel H110
Slot Pci	Express 3.0 x 16
Processore	Intel Core QuadCore i7-6700 3,40 GHz – 8MB
Memoria Ram	8 GB Memoria Ram DDR-3 1600 MHz
Hard disk	500 GB 7200 rpm Sata3 6.0 Gb/s
Masterizzatore	DVD±R/RW Sata
Scheda video	NVIDIA GeForce GTX750Ti
Scheda audio	Integrata
Scheda rete	Ethernet 10/100/1000 Mbit
Alimentatore	500 W
Porte USB	6 porte USB
Uscite video	VGA - HDMI
Sistema operativo	Nessun sistema operativo
Garanzia hardware	24 mesi on-site
N. Pezzi	1

**Pos. 03: Personal Computer
Laboratorio Informatica 02**

Caratteristica	Valore richiesto
Case	MiniTower ATX
Chipset	Intel H110
Slot Pci	Express 3.0 x 16
Processore	Intel Core QuadCore i7-6700 3,40 GHz – 8MB
Memoria Ram	8 GB Memoria Ram DDR-3 1600 MHz
Hard disk	500 GB 7200 rpm Sata3 6.0 Gb/s
Masterizzatore	DVD±R/RW Sata
Scheda video	HD Graphics 530 integrata
Scheda audio	Integrata
Scheda rete	Ethernet 10/100/1000 Mbit
Alimentatore	500 W
Porte USB	6 porte USB
Uscite video	VGA - HDMI
Sistema operativo	Nessun sistema operativo
Garanzia hardware	24 mesi on-site
N. Pezzi	22

**Pos. 04: Personal Computer
per aule**

Caratteristica	Valore richiesto
Case	MiniTower ATX
Chipset	Intel H110
Processore	Intel Core QuadCore i5-6400 2,70 GHz – 6MB
Memoria Ram	4 GB Memoria Ram DDR-3 1600 MHz
Hard disk	500 GB 7200 rpm Sata3 6.0 Gb/s
Masterizzatore	DVD±R/RW Sata
Scheda video	HD Graphics 530 integrata
Scheda audio	Integrata
Scheda rete	Ethernet 10/100/1000 Mbit
Alimentatore	350 W
Porte USB	6 porte USB
Uscite video	VGA
Sistema operativo	Nessun sistema operativo
Garanzia hardware	12 mesi on-site
N. Pezzi	45

Pos. 05: Monitor LCD

Caratteristica	Valore richiesto
Lunghezza diagonale	21.5"
Dispositivi integrati	Altoparlanti stereo
Tipo di schermo	TN
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9
Risoluzione nativa	FullHD 1920 x 1080
Pixel Pitch	0.248 mm
Luminosità	250 cd/m2
Rapporto di contrasto	1000:1 / 12000000:1 (dinamico)
Supporto colore	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta	5 ms (standard); 2 ms (grigio su grigio)
Angolo di visione orizzontale	170
Angolo di visione verticale	160
Tecnologia retroilluminazione	Retroilluminazione a LED
Comandi & regolazioni	Temperatura colore
Colore	Nero
Dimensioni (LxPxH)	52,3 cm x 17,4 cm x 40 cm
Audio/tipo	Altoparlanti - stereo - integrato
Potenza di uscita / canale	1 Watt
Interfacce Connettività	VGA DVI-D HDMI
Cavi inclusi	1 x cavo VGA - da VGA a VGA
Standard di conformità	TCO Displays 5.0
Alimentazione	Interna
Potenza assorbita in esercizio	30 Watt
Certificato ENERGY STAR	Sì
N. Pezzi	30

Pos. 06: Software

Caratteristica	Valore richiesto
Licenza	Microsoft Office Standard 2016 Easy Open
N. Pezzi	52

2. Gli apparati oggetto della fornitura devono essere dotati di componenti originali della stessa marca o, comunque, di quelli normalmente utilizzati dal produttore nelle unità di commercio, devono essere nuovi di fabbrica e devono avere le caratteristiche tecniche minime dettagliate nella scheda tecnica allegata. Per ogni tipologia di apparecchiatura e per ogni componente deve essere fornita copia completa della documentazione hardware di corredo. La documentazione dovrà essere in lingua italiana.

Art. 6 – Garanzie di conformità degli apparati

1. Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. L'impresa deve garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature informatiche fornite devono rispettare:

I requisiti di ergonomia stabiliti dalla Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;

I requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da enti riconosciuti a livello europeo;

Le parti elettriche della apparecchiature dovranno essere conformi allo standard EPA ENERGY STAR.

2. Nell'ambito dell'offerta deve essere prodotta tutta la documentazione (anche in autocertificazione) attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite.

3. L'appaltatore deve presentare dichiarazione di conformità che attesti la marcatura CE per i PC richiesti che sia conforme alle principali normative europee come EN 55002 per l'emissione di radiodisturbi, EN 55024 per l'immunità elettromagnetica, EN 69050 per la sicurezza apparecchiature IT, EN 61000-3-2- per l'emissione di corrente armonica, EN 6100-3-3- per le fluttuazioni di tensione e dei flicker

4. Le parti in plastica dei componenti dei PC devono essere codificate in accordo agli standard ISO 11469 e ISO 1043

5. I dispositivi e i suoi componenti devono essere forniti completi di quanto necessario per utilizzarli (es: cavi di connessione, adattatori, cavi di alimentazione, ecc..) di ottima fattura, di alta affidabilità elettrica e meccanica; di quanto necessario per verificare il loro totale e corretto funzionamento.

Art. 7 – Caratteristiche del software

1. Il Liceo è in possesso di una licenza del programma Microsoft DreamSpark Premium; **pertanto i personal computer dovranno essere forniti sprovvisti di sistema operativo.**

Art. 8 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione della fornitura deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 9 - Subappalto

1. Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del Decreto Leg. vo n. 163/06. In ottemperanza della suddetta normativa è necessario, ai fini del subappalto, attenersi alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni, per intero od in parte, che intendono subappaltare;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle imprese, previsti nel Decreto Leg. vo n. 163/06, per l'esecuzione di quanto previsto nel presente appalto;

- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. La stazione appaltante, in alternativa a quanto sopra previsto, provvederà a corrispondere direttamente all'affidatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite qualora questi dovesse trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti corrisposti dall'affidatario al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto l'affidatario comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

2. L'affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Casa Edile, assicurativi e antinfortunistici.

3. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetteranno alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. L'affidatario che si avvarrà del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, a norma dell'art. 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvederà al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

6. L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dei lavori subappaltati.

Art. 10 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo regolamento di attuazione in quanto applicabile;

b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

d. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 11- Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;

a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;

Art. 12 – Durata del contratto

1. Il contratto é concluso per una durata determinata. Esso entra in vigore alla data di assegnazione della fornitura e cessa nei due anni successivi. Allo scadere di tale termine, il rapporto contrattuale cessa senza

che sia necessario un termine di preavviso o una notificazione. Tuttavia, se allo scadere del termine sopra previsto, le Parti continuano ad eseguire il Contratto, si presume che quest'ultimo si rinnovi per la stessa durata, salvo che le Parti convengano diversamente.

2. L'appaltatore garantisce la possibilità di produzione di ogni pezzo inizialmente fornito, successivamente richiesto come integrazione, per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data delle forniture con le medesime caratteristiche.

Art. 13 - Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo della fornitura quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le apparecchiature richieste, compiute in ogni loro parte.

2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

3. L'importo che dovrà essere corrisposto all'appaltatore sarà calcolato sul numero e costo effettivo degli apparecchi forniti;

4. I costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore su presentazione da parte dell'appaltatore di idonea documentazione fiscale secondo le norme in essere.

2. La stazione appaltante procederà alla liquidazione del corrispettivo verificata la regolarità di esecuzione della fornitura e solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore.

3. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, fermo restando quando previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 810 del 9 aprile 2009 e s.m. ed in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC, compatibilmente con le disponibilità di cassa.

4. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'appaltatore ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo.

Art. 15 – Condizioni di fornitura e collaudo

1. La fornitura dovrà essere perfezionata entro il 45° giorno successivo alla data dell'ordine da parte della stazione appaltante. La consegna degli apparati dovrà essere effettuata a cura e spese dell'appaltatore presso la sede del Liceo in Riva del Garda - Viale Francesca Alberti Lutti, n. 7 e presso la succursale in Riva del Garda – Largo Marconi, 1 in orario da concordare.

2. Le apparecchiature dovranno essere consegnate con tutte le componenti hardware e software già assemblate sulla base delle configurazioni previste e dovranno essere pronte per l'uso.

3. Il collaudo, atto a certificare la corrispondenza degli apparati forniti ai requisiti della fornitura e alle specifiche indicate dall'appaltatore, sarà effettuato entro 7 giorni dalla data di consegna e si completerà con un verbale di esito positivo sottoscritto dalle parti. Il collaudo verrà effettuato presso la sede di consegna degli apparati e riguarderà un campione pari al 5% dei rispettivi lotti scelto in maniera casuale. Il collaudo sarà positivo se tutti gli apparati del campione supereranno il collaudo stesso. In caso di collaudo negativo verrà ripetuto una seconda volta su un secondo campione scelto con le stesse modalità del primo. In caso di ulteriore collaudo negativo, l'intero lotto sarà rifiutato e l'impresa dovrà ritirarlo dal luogo di consegna a sua cura e spese. In caso di collaudo positivo al secondo tentativo la fornitura sarà accettata ma dovranno essere sostituiti dall'impresa tutti gli apparati risultati non conformi sia in fase di collaudo sia, successivamente, in fase di esercizio.

4. I servizi di installazione e di help desk delle apparecchiature, oggetto della presente gara, non saranno a carico dell'impresa aggiudicataria ma saranno affidati, dopo il collaudo, compreso il periodo di garanzia, al personale interno che cura la gestione tecnica delle apparecchiature.

5. La garanzia deve essere nativa del produttore nel senso che deve essere dichiarata in offerta che il servizio è coperto direttamente dalla casa costruttrice.

6. Eventuali ritardi nella consegna comporteranno l'applicazione di una penale pari al 1% del valore della fornitura, per ciascun giorno di ritardo di consegna.

Art. 16 – Garanzie post - vendita

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare l'esecuzione della fornitura; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

4. L'Impresa aggiudicataria della presente gara dovrà altresì garantire che ciascun apparato sia privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 12 mesi dal collaudo positivo ed in tale periodo dovrà sostituire o riparare gli apparati e/o i componenti difettosi entro 5 giorni lavorativi dalla data di notifica. La sostituzione deve avvenire sempre con l'uso di apparati e/componenti nuovi e originali.

Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 18 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.

2. In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 - Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Art. 21 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 23 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.

2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore e secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 23/1990, potrà disporre che l'esecuzione della prestazione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo, individuato a trattativa privata diretta, fermo restando che rimangono a carico dell'appaltatore le maggiori spese e i danni.

2. In caso di ripetuto inadempimento della fornitura, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi della stazione appaltante relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La stazione appaltante è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Ove l'appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

3. Nel caso di subappalto (stipulato secondo quanto stabilito all'art. 9 del presente capitolato), dovrà essere inserito nel contratto di sub-appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del codice civile.

Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione della fornitura;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 18 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 27 – Recesso

1. E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione della fornitura, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per l'eventuale parte della fornitura

utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 28 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 29 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, la stazione appaltante procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 30 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.